



COMUNE DI PIANEZZA

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 72
PROT. N. 0012087

SETTORE AMBIENTE

OGGETTO: *LEGGE REGIONALE 24 OTTOBRE 1995 N. 75.
LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE ZANZARE CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARE TIGRE.*

IL SINDACO

Premesso che:

- la Legge Regionale 24 ottobre 1995 n. 75 "Contributi agli Enti Locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare", al fine di contribuire alla tutela della salute dei cittadini, attua interventi finanziari a sostegno di iniziative volte alla lotta contro le zanzare;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 dell'11 marzo 2015, questa Amministrazione ha aderito alla lotta biologica integrata alle zanzare per l'anno 2015;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 10-1306 del 13 aprile 2015, la Regione Piemonte ha approvato la proposta progettuale complessiva relativa al programma regionale di lotta alle zanzare per l'anno 2015;
- tale progetto prevede tutta una serie di interventi ed iniziative compatibili con l'ambiente e basati sulla lotta biologica integrata tendenti alla riduzione della presenza di zanzare in ambiente urbano e finalizzati al miglioramento della qualità della vita.

Preso atto della presenza sul territorio comunale di infestazioni da *Aedes albopictus* (zanzara tigre), potenziale vettore di numerosi virus.

Considerato che dette infestazioni potrebbero avere sviluppi di rilevanza sul piano sanitario.

Ravvisata la necessità di adottare, oltre a quanto già previsto dal progetto regionale per l'anno 2015, ulteriori idonee misure di prevenzione atte a limitare la diffusione di tale specie di zanzara, la quale può costituire un problema di igiene e sanità pubblica.

Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42/1992.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. ed i.:

ordina:

ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), di:

- 1.** evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- 2.** procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
- 3.** trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida; la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia; in alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
- 4.** tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- 5.** provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
- 6.** svuotare le vaschette dei condizionatori, le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
- 7.** controllare che grondaie e caditoie non siano otturate, mantenendo in efficienza i relativi sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane; evitare raccolte d'acqua dovute ad avvallamenti od anfratti nel terreno, su teloni e su manti di copertura di terrazzi, tettoie, ecc.;

A tutti i soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili di:

- 1.** stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- 2.** svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
- 3.** assicurare, nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro cinque giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

- 1.** mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.

A tutti i conduttori di orti, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati:

- 1.** eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- 2.** sistemare tutti i contenitori e altri materiali (ad esempio teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- 3.** chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

- 1.** adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- 2.** assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro cinque giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- 1.** stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- 2.** svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
- 3.** assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro cinque giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai responsabili dei cantieri, di:

- 1.** evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a cinque giorni;
- 2.** sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- 3.** provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
- 4.** assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro cinque giorni da ogni precipitazione atmosferica.

All'interno dei cimiteri:

- 1.** qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori dovranno essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua; in caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

In caso di interventi di disinfestazione:

- 1.** consentire l'ingresso al personale incaricato nelle proprietà private affinché si possa procedere laddove necessario all'opera di disinfestazione su tombini all'interno di giardini, cortili, piazzali ed in tutti i siti nei quali si sia ravvisata una situazione di rischio.

d i s p o n e :

di provvedere all'esecuzione della presente ordinanza da parte della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine;

a v v e r t e :

che, ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500;

a v v i s a :

che, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, è ammesso ricorso, nei termini di sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Pianezza, lì 20/07/2015

IL SINDACO
CASTELLO Antonio
